

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 7-2498

Approvazione dei criteri di riequilibrio di cui alla D.G.R.14-714 del 29 settembre 2010, per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'art. 35, comma 7, della Legge regionale 1/2004.

A relazione del Presidente Cota e dell'Assessore Maccanti:

L'art. 35, comma 7, della legge regionale 1/2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli enti gestori delle attività socio-assistenziali.

La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 dispone, ai fini della ripartizione del suddetto fondo, i seguenti criteri di destinazione delle risorse:

- 35% in base alla popolazione residente;
- 25% in base agli anziani ultra settantacinquenni residenti;
- 25% in base ai minori residenti;
- 15% in modo inversamente proporzionale al rapporto popolazione/superficie territoriale.

Il suddetto provvedimento stabilisce, inoltre, di demandare ad apposita deliberazione annuale della Giunta regionale la definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni individuate con l'applicazione dei criteri sopra descritti.

Accertato che l'applicazione dei criteri di cui alla DGR 14/2010 comporta un *range* troppo ampio di differenza tra gli enti che avrebbero subito significative decurtazioni alle quote spettanti ed enti gestori che avrebbero ottenuto un incremento della quota rispetto all'anno 2010.

Ritenuto, a fronte della riduzione del 10,95% del Fondo di cui all'art. 35, comma 7, della Legge regionale 1/2004 a causa della riduzione delle risorse di finanziamento statale, per un principio di equità, di dover comunque prevedere per tutti gli Enti gestori una riduzione rispetto alla quota 2010.

Considerato il particolare momento per il sistema del welfare pubblico in relazione al cambiamento del modello di finanziamento ed alla riduzione dei trasferimenti statali, la Regione, con apposita intesa del 18 luglio 2011, ha concordato con le Autonomie Locali e le Organizzazioni sindacali i criteri per il finanziamento complessivo del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sulla base delle risorse regionali disponibili.

Dato atto che, con riferimento specifico ai criteri di riequilibrio previsti dalla citata DGR 14/2010, le Autonomie Locali e le Organizzazioni Sindacali hanno proposto alla Regione Piemonte l'adozione di un sistema di riequilibrio nel quale vengano valorizzate le quote capitarie versate dai comuni per il finanziamento degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali.

Vista la necessità di addivenire ad un'applicazione concordata con le parti sociali dei criteri di riparto dei fondi per l'anno 2011 con particolare riferimento ai criteri di riequilibrio.

Ritenuto quindi, in applicazione dei principi sopra esposti e dell'intesa raggiunta il 18 luglio 2011, di proporre una ripartizione basata sui seguenti criteri:

- assegnazione ad ogni ente dell'intera quota regionale 2010 e di 1/3 della quota statale 2010, come risultato dall'applicazione dei criteri della D.G.R.14/2010 per l'anno 2010;
- assegnazione di una quota proporzionale all'incremento della media delle quote capitarie di ogni ente gestore avvenuto nell'ultimo quinquennio, con un tetto massimo del 20% della rispettiva quota 2010;
- assegnazione del 50% delle risorse disponibili dopo l'applicazione dei due precedenti criteri, proporzionalmente alla valorizzazione della media della quota capitaria 2010 di ogni ente gestore in rapporto alla media regionale della quota capitaria;
- assegnazione della restante somma disponibile ai soli enti che, dopo l'applicazione dei precedenti criteri, presentano una riduzione della propria quota maggiore del 10%, su base proporzionale alla percentuale di riduzione riscontrata;
- riequilibrio della riduzione delle quote dei singoli enti applicando una riduzione minima del 5% della quota spettante agli enti gestori che, dopo l'applicazione dei precedenti criteri, presentavano riduzioni inferiori al 5% o incrementi della propria quota;
- assegnazione della restante somma disponibile ai soli enti che, dopo l'applicazione dei precedenti criteri, presentano ancora una riduzione della propria quota maggiore del 10%, su base proporzionale alla percentuale di riduzione riscontrata;

la Giunta regionale;

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 "Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del fondo regionale di cui all'art. 35 della L.R. 8/1/2004 n.1";

informata, in data 14 e 21 luglio 2011, la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 35, comma 8 della l.r. 1/2004;

a voto unanime,

delibera

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, i criteri di riequilibrio del riparto del fondo regionale di cui all'art. 35 della L.R. 8/1/2004 n.1, di seguito descritti:

- ❖ assegnazione ad ogni ente dell'intera quota regionale 2010 e di 1/3 della quota statale 2010, come risultato dall'applicazione dei criteri della D.G.R.14/2010 per l'anno 2010;

❖ assegnazione di una quota proporzionale all'incremento della media delle quote capitarie di ogni ente gestore avvenuto nell'ultimo quinquennio, con un tetto massimo del 20% della rispettiva quota 2010;

❖ assegnazione del 50% delle risorse disponibili dopo l'applicazione dei due precedenti criteri, proporzionalmente alla valorizzazione della media della quota capitaria 2010 di ogni ente gestore in rapporto alla media regionale della quota capitaria;

❖ assegnazione della restante somma disponibile ai soli enti che, dopo l'applicazione dei precedenti criteri, presentano una riduzione della propria quota maggiore del 10%, su base proporzionale alla percentuale di riduzione riscontrata;

❖ riequilibrio della riduzione delle quote dei singoli enti applicando una riduzione minima del 5% della quota spettante agli enti gestori che, dopo l'applicazione dei precedenti criteri, presentavano riduzioni inferiori al 5% o incrementi della propria quota;

❖ assegnazione della restante somma disponibile ai soli enti che, dopo l'applicazione dei precedenti criteri, presentano ancora una riduzione della propria quota maggiore del 10%, su base proporzionale alla percentuale di riduzione riscontrata.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)